

NUOVO REGOLAMENTO INTERNO DELL'A.G.P.

Assemblea Straordinaria del 27 febbraio 2004

IMBARCAZIONI

Art. 1 - Alle attività e manifestazioni nautiche dell'A.G.P. sono ammesse le unità da diporto a motore di tipo pneumatico e di altro tipo.

Art. 2 - Coloro che dispongono di una imbarcazione a motore, diversa dal gommone, possono partecipare alle manifestazioni nautiche ed alla vita associativa soltanto in qualità di Soci simpatizzanti.

SOCI

Art. 3 - L'A.G.P. è costituita da Soci effettivi, aggregati ed simpatizzanti.

Art. 4 - I Soci aggregati e simpatizzanti hanno gli stessi diritti e doveri dei Soci effettivi, godono delle agevolazioni e facilitazioni previste o disposte dall'A.G.P. a mezzo i suoi organi direttivi, e sono eleggibili alle cariche sociali, nei limiti previsti dallo Statuto.

Art. 5 - L'invio di circolari, pubblicazioni, comunicazioni e notizie riguardanti le riunioni e manifestazioni associative al Socio aggregato, viene fatto al domicilio del Socio effettivo, il quale provvede ad informarlo.

Art. 6 - Ogni Socio effettivo ha la facoltà di far iscrivere gratuitamente all'A.G.P. un Socio aggregato da lui designato. Il nominativo, corredato di tutti i dati occorrenti, deve essere comunicato alla segreteria, che provvede al rilascio e consegna della tessera associativa

Art. 7 - Il Socio effettivo è responsabile verso l'A.G.P. del Socio da lui aggregato, anche per quel che riguarda le attività nautiche e le manifestazioni associative alle quali partecipa.

Art. 8 - Ogni Socio può proporre reclamo al Consiglio Direttivo, mediante ricorso scritto e motivato, contro l'ammissione di un nuovo Socio che egli ritenga privo dei requisiti occorrenti o incompatibile con le norme statutarie e le finalità associative.

Può inoltre denunciare, sempre mediante atto scritto e motivato al Consiglio Direttivo, casi di mancanza dei requisiti necessari, di incompatibilità o di indegnità di Enti o persone, che a suo giudizio possono comportare l'esclusione o la espulsione da Socio

Art. 9 - Tutti i Soci debbono comunicare alla segreteria cambiamenti di residenza o domicilio.

ASSEMBLEE

Art. 10 - Data e località delle assemblee sono fissate dal Consiglio Direttivo almeno trenta giorni prima del giorno nel quale l'Assemblea stessa deve riunirsi. Alla stessa partecipano con diritto di voto tutti i Soci effettivi, aggregati e simpatizzanti in possesso della tessera regolarmente vidimata per l'anno in corso. Vi possono partecipare i Soci Onorari, ma senza diritto di voto.

Art. 11 - L'Assemblea viene convocata in seduta ordinaria dal Presidente mediante avviso scritto da inviarsi ai Soci almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso di convocazione deve contenere: luogo, giorno ed ora di inizio dei lavori, l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

Art. 12 - Quando l'Assemblea viene convocata in seduta straordinaria su richiesta del Consiglio Direttivo o di un terzo dei Soci, la convocazione deve avvenire con le medesime modalità di cui all'art. 11 entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 13 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in sua assenza dal Vice Presidente. Nel caso di assenza di entrambi, verrà eletto di volta in volta dalla stessa Assemblea un Presidente che si farà assistere dal Segretario il quale provvederà a redigere il verbale della riunione.

Art. 14 - Le assemblee sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice, salvo quanto disposto dall'art. 23 (modifica di norme statutarie) e dall'art. 25 (scioglimento dell'A.G.P.) dello Statuto. In questi casi per la validità della Assemblea occorre la presenza, anche per delega, del 50%+1 dei Soci iscritti aventi diritto al voto. Le relative delibere sono prese con la maggioranza dei due terzi dei voti validi.

Art. 15 - Le votazioni nell'Assemblea vengono fatte di norma con voto palese: per alzata di mano o per appello nominale. Per la elezione delle cariche sociali e per le questioni riguardanti persone la votazione viene fatta per scrutinio segreto.

Art. 16 - La proposta, che ottenga parità di voti in due votazioni consecutive, si intende respinta. Essa è riproponibile nelle assemblee successive.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 17 - Il numero dei componenti il Consiglio Direttivo, nei limiti fissati dall'art. 14 dello Statuto, è deciso dall'Assemblea in occasione del rinnovo delle cariche sociali.

Art. 18 - Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Salvo quanto stabilito dallo Statuto per l'elezione del Presidente, le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice di voti.

Art. 19 - Entro e non oltre quarantacinque giorni dalla elezione il nuovo Consiglio Direttivo dà comunicazione ai Soci della nomina delle cariche al proprio interno e del programma di massima che si intende attuare.

Art. 20 - Dalla carica di Consigliere si decade per dimissioni o per destituzione deliberata dall'Assemblea ai sensi dell'art. 12 dello Statuto. Le dimissioni vanno date per iscritto e per motivate ragioni. Su di esse decide il Consiglio Direttivo che ne dà menzione a verbale. In caso di loro accettazione, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione del dimissionario secondo quanto stabilito dalla Statuto. E' considerato dimissionario il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre sedute consecutive.

Art. 21 - Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono esecutive e la loro esecuzione è di competenza del Presidente. Esse sono trascritte su apposito registro dei verbali, tenuto a cura del Segretario. Se del caso, le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono portate a conoscenza dei Soci mediante circolare o altro mezzo idoneo di divulgazione.

PRESIDENTE

Art. 22 - Il Presidente rappresenta l'A.G.P. verso i Soci e nei rapporti con i terzi. Ne ha la legale rappresentanza sia in sede giudiziale che stragiudiziale. Egli può delegare alcuna delle sue funzioni, fissandone i limiti.

Art. 23 - In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente. Nel caso di assenza anche di questi, sono esercitate da un Consigliere delegato dal Consiglio Direttivo.

SEGRETARIO

Art. 24 - Il Segretario collabora direttamente con il Presidente. Redige e cura il registro dei verbali delle assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo. Cura la corrispondenza, può riscuotere i contributi dai Soci, che deve poi trasmettere al Tesoriere. Cura inoltre e tiene aggiornato l'elenco dei Soci e delle cariche sociali.

Art. 25 - In caso di vacanza dell'incarico di Segretario, il Presidente ne assume temporaneamente le funzioni o designa altro Consigliere.

Art. 26 - I verbali delle varie riunioni e sedute devono essere tenuti aggiornati, e sono a disposizione dei Soci che avanzino richiesta scritta di visione.

TESORIERE

Art. 27 - Il Tesoriere è responsabile della tenuta della contabilità, cura le riscossioni e le spese. Ha in consegna la cassa sociale. Firma, su autorizzazione del Presidente e del Segretario, gli ordini di pagamento. Cura la redazione dei bilanci e ne fa relazione al Consiglio Direttivo e all'Assemblea.

Art. 28 - Il registro cassa deve essere tenuto aggiornato, e a disposizione dei soci che ne facciano richiesta scritta di visione.

COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

Art. 29 - Le cariche di Sindaco Revisore e di Consigliere sono incompatibili.

ATTIVITÀ E MANIFESTAZIONI NAUTICHE

Art. 30 - Le imbarcazioni che partecipano ad attività e manifestazioni nautiche organizzate dall'A.G.P., devono essere in regola con tutte le prescrizioni di legge e di regolamenti stabiliti per la navigazione e in grado di far fronte ad eventuali situazioni di emergenza.

Art. 31 - Ogni conducente di imbarcazioni deve osservare e far osservare scrupolosamente, oltre alle norme sulla navigazione, anche le disposizioni che vengono impartite dagli organizzatori, nonché quelle di comune prudenza e di correttezza nei confronti degli altri partecipanti alla manifestazione.